

## REGIONE LIGURIA

### LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2017, n. 1

Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.  
Modifica della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa in materia di paesaggio).  
(GU n.35 del 2-9-2017)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Liguria - Parte I - n. 2 del 15 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

#### Art. 1

Modifica all'art. 39-bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 39-bis della legge regionale 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 30 aprile 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

#### Art. 2

Modifica all'art. 47-bis  
della legge regionale 36/1997

1. Al comma 2 dell'art. 47-bis della legge regionale 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 30 aprile 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

#### Art. 3

Modifica all'art. 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessantotto mesi».

#### Art. 4

Norma transitoria

1. In deroga a quanto previsto all'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 31 (Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici) e successive modificazioni e integrazioni, per i comuni ai quali e' stata erogata la prima rata del contributo per la formazione dello strumento urbanistico generale e che non hanno provveduto alla relativa adozione e trasmissione alla Regione entro i termini ivi indicati, tale contributo non e' da intendersi decaduto a condizione che il procedimento di adozione e approvazione del Piano urbanistico comunale (PUC) di cui all'art. 38 o del PUC semplificato

di cui all'art. 38-bis della legge regionale 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni risulta avviato alla data del 31 dicembre 2017, secondo le procedure ivi previste.

2. E' richiesta la restituzione del 30 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC entro il 30 aprile 2018.

3. E' richiesta la restituzione del restante 70 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC entro il 30 aprile 2019.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 febbraio 2017

TOTI

(Omissis).